

**CAPITOLATO DI SERVIZIO PER LA
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA
PALESTRA SCOLASTICA POLIVALENTE
E. FERRARI DI VIA ONESTI – COMUNE DI COLORNO**

art. 1) Premessa

1. Il Comune di Colorno, con la concessione della gestione a terzi palestra polivalente “E. Ferrari” di sua proprietà, ubicata a Colorno in via G. Onesti, oggetto del presente capitolato, si pone l’obiettivo di perseguire le finalità previste dalla L.R. N° 8 del 31.05.2017 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive”.

2. D’ora in avanti il Comune di Colorno è denominato “Comune concedente” o “Comune” e il soggetto affidatario del servizio oggetto del presente capitolato “concessionario” o “ditta concessionaria”.

3. Il presente capitolato di servizio attiene ad una concessione di servizi, in cui il concessionario è tenuto a gestire, in modo funzionale, unitario e coordinato l’impianto, ritraendone una remunerazione economica, in conformità al presente capitolato.

4. E’ vietata ogni forma di sub-concessione, sia di diritto che di fatto, della gestione dell’impianto sportivo oggetto del presente capitolato, pena le conseguenze previste dal successivo art. 14.

I rapporti tra Comune concedente e concessionario, nonché i rapporti tra questi e gli utenti del servizio sono tenuti esclusivamente dal concessionario medesimo o da persone fisiche che agiscano in suo nome in conformità al presente capitolato e che siano ad esso palesemente riconducibili, anche per il tramite degli apposti segni di riconoscimento di cui al successivo art. 6, comma 2.

art. 2) Oggetto della concessione

1. Il presente contratto disciplina la concessione da parte del Comune di Colorno della gestione dei servizi pubblici di carattere sportivo e ricreativo esercitabili nella palestra polivalente “E. Ferrari” di sua proprietà, ubicata a Colorno in via G. Onesti, per il periodo dal 01 settembre 2021 al 31 agosto 2024.

Il servizio oggetto della concessione dovrà essere eseguito presso la struttura della palestra polivalente “E. Ferrari”, come da planimetrie allegate e così dettagliatamente descritto:

Il piano terra, di circa mq. 1400, si trova l’ampio campo centrale (circa 1000mq) adibita per le principali attività sportive, una saletta di circa mq 200 (seminterrato), gli spogliatoi e relativi servizi igienici e locali tecnici.

Il piano primo, a doppio volume sulla sala principale, si articola in altre due palestrine (circa 100 e 200 mq) e relativi servizi igienici e spogliatoi.

In adiacenza al manufatto si sviluppa l’abitazione del custode, di superficie pari a circa 70 mq.

Le aree di pertinenza della gestione risultano dalle planimetrie allegate.

L’utilizzo dell’impianto dovrà avvenire secondo le modalità indicate nel piano di utilizzo e conduzione allegati.

2. Lo stato di consistenza degli impianti e dei beni oggetto del presente capitolato all’inizio della gestione risulterà da apposito processo verbale, redatto, a cura del concessionario, in contraddittorio con il servizio tecnico del Comune concedente entro e non oltre 60 gg dalla stipula del contratto.

3. Qualora il processo verbale non fosse stato redatto, gli impianti ed i beni si intenderanno consegnati in buono stato di manutenzione, restando preclusa al concessionario ogni eccezione al riguardo.

4. I beni oggetto del contratto appartengono al patrimonio comunale indisponibile, e restano assoggettati al regime per essi previsto dal codice civile, non potendo, pertanto, essere sottratti alla

loro destinazione mediante atti di trasferimento di diritti, reali o personali, di godimento o d'uso – comunque fossero denominati ed anche in via di mero fatto - da parte del concessionario, pena la loro nullità, conseguente de jure e senza bisogno di pronuncia che non fosse meramente dichiarativa.

In particolare, è fatto divieto al concessionario di acconsentire che i locali comunque compresi negli impianti e negli immobili oggetto della concessione siano utilizzati, in via continuativa, quale sede di società, associazioni ed organismi collettivi in genere, o siano adibiti allo svolgimento dell'attività propria delle società, associazioni ed organismi collettivi anzidetti. Solo in occasione di manifestazioni od eventi che ne richiedano la disponibilità temporanea, il concessionario è abilitato ad acconsentire all'occupazione, da parte dei soggetti di cui sopra, dei soli locali adiacenti le aree ove si tiene l'evento o la manifestazione, limitatamente al tempo strettamente necessario al loro svolgimento.

La presente concessione viene consentita per l'esercizio dei servizi pubblici di carattere sportivo e ricreativo ivi esercitabili con l'obbligo per la concessionaria di garantirne l'accesso gratuito per l'attività scolastica ed alle tariffe stabilite dall'Amministrazione, all'utenza non organizzata in squadre e alle altre società sportive colornesi e non che ne facciano richiesta, con priorità alle società sportive colornesi, alle società che svolgono attività nel settore giovanile e alle società la cui disciplina sportiva può effettuarsi prevalentemente in palestra;

I beni mobili ed immobili di proprietà o nella disponibilità del Comune concedente devono essere riconsegnati allo stesso, allo scadere del contratto, nello stato in cui si trovavano all'atto della consegna, salvo il normale deterioramento d'uso. Gli eventuali danni e deterioramenti provocati da incuria o da negligenza o da arbitrarie distrazioni dall'uso convenuto devono senz'altro essere rifusi dal concessionario, con facoltà del Comune concedente di rivalersi sulla garanzia prestata per l'esecuzione del contratto.

Ai fini della riconsegna dell'impianto e dei beni mobili contenutivi, non prima di due mesi e non oltre quindici giorni antecedenti la data di scadenza della concessione deve essere redatto, a cura del concessionario ed in contraddittorio con il responsabile del Comune concedente, processo verbale da cui si evinca lo stato di conservazione dei beni. La redazione del processo verbale è condizione per lo svincolo della garanzia prestata per la regolare esecuzione delle obbligazioni convenute nel presente capitolato.

La proprietà ed il valore dei beni di cui al comma precedente risultano dagli inventari redatti dal Comune concedente o, se essi non siano ivi ricogniti, dallo stato di consistenza (in cui risulti proprietà, valore e stato di conservazione), costituente parte integrante del processo verbale redatto ai sensi e con le modalità di cui al precedente comma. Ove il concessionario, in violazione delle prescrizioni del presente capitolato, non abbia redatto lo stato di consistenza, i dati relativi alla proprietà, al valore ed allo stato di conservazione risulteranno da processo verbale del responsabile del Comune concedente, redatto previo sopralluogo.

Per i nuovi impianti che il Comune intendesse realizzare o rinnovare, si applica la disciplina generale dettata dalla presente concessione e dalla regolamentazione d'uso connessa - eventualmente integrata o modificata, se necessario - con particolare riferimento all'art. 21.

Art. 3) Durata

1. La concessione avrà durata pari a **3 anni**, a decorrere dal **01/09/2021 al 31/08/2024**.

La sua decorrenza iniziale e finale saranno differite ove alla data prevista per il suo inizio non sia stata effettuata l'aggiudicazione definitiva, senza che il concessionario possa trarne argomento per richiedere alcun genere di rimborso, compenso o indennizzo.

2. Se richiesto dal Comune concedente, il concessionario è tenuto ad intraprendere il servizio oggetto del presente capitolato subito dopo l'aggiudicazione definitiva della concessione. In tal caso, la stipulazione del capitolato è comunque subordinata al controllo circa il possesso, in capo all'aggiudicatario, dei prescritti requisiti.

In ogni caso, la concessione cesserà alla scadenza automaticamente e senza bisogno di disdetta di parte, salvo che il Comune concedente ne proroghi il termine per il tempo necessario alla conclusione della procedura per il nuovo affidamento del servizio, nel caso in cui alla scadenza della concessione la stessa non fosse terminata.

In tal caso, il concessionario è tenuto a proseguire nell'erogazione dei servizi oggetto del contratto per il tempo della proroga, alle medesime condizioni convenute, salvo diverse pattuizioni tra le parti.

L'impianto viene consegnato nello stato di fatto, di cui il Concessionario dichiara di avere ampia ed approfondita conoscenza. Il Concessionario pertanto solleva da ogni responsabilità il Comune da fatti o eventi relativi alle strutture che dovessero verificarsi durante il periodo di validità della concessione.

Art. 4) Obblighi del concessionario.

1. Il concessionario assume gli obblighi:

A. GENERALI:

- a) di provvedere alla conduzione, alla custodia ed alla sorveglianza degli impianti e delle attrezzature, nello stato in cui si trovano all'atto della consegna, ed a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo o di eventuali altri danni cagionati da incuria, da smarrimento o da qualsiasi altra causa;
- b) di comunicare, entro dieci giorni dall'inizio delle prestazioni o in caso di variazioni, il nominativo, completo di recapito telefonico, del referente principale deputato a tenere i rapporti operativi con il Comune e le generalità degli incaricati della conduzione dei singoli impianti, fatta salva la facoltà di designare più persone per ciascun impianto, previa indicazione delle mansioni a ciascuno di loro assegnate;
- c) di assicurare la vigilanza dell'impianto e degli accessi, mediante proprio personale idoneo o sistema di videosorveglianza, durante l'orario di apertura al pubblico;
- d) di non svolgere nell'impianto e nelle pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni del presente capitolato, salvo espresso consenso da concedersi dal Comune;
- e) di garantire e di mantenere il corretto funzionamento, la perfetta efficienza e le condizioni di sicurezza degli impianti, delle attrezzature e dei beni in genere gestiti ai sensi del presente capitolato;
- f) di assumere la funzione e gli obblighi del "datore di lavoro", previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., quali a mero titolo di esempio, redigere il documento di valutazione dei rischi, nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, evacuazione, primo soccorso e gestione dell'emergenza, fare effettuare a proprio carico ed onere tutte le verifiche degli impianti come da normativa vigente;
- g) in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di applicare a proprio carico ed onere tutte le disposizioni e misure atte a contenere la diffusione del virus, nel rispetto delle normative vigenti, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. messa in sicurezza dell'impianto con regolamentazione e controllo degli accessi e del distanziamento interpersonale;
 - b. pulizia e sanificazione, nel rispetto delle prescrizioni dettate dall'Istituto Superiore della Sanità per gli ambienti indoor e outdoor;
- h) di assicurare, durante l'orario di apertura dell'impianto, l'immediato allertamento dei servizi di pronto intervento e di assistenza medica nei casi di urgenza, non appena giunta a conoscenza di eventi comportanti rischi per la salute degli utenti;
- i) di provvedere, negli orari di apertura dell'impianto, ad una attenta e sicura sorveglianza igienica e comportamentale dei loro frequentatori, evitando attività che possano arrecare loro molestia o danno;

- j) di sottoporre al benessere del competente ufficio del Comune concedente ogni manifestazione, evento o iniziativa da essa organizzata, fornendo all'uopo tutta la documentazione necessaria, e fatta salva l'osservanza della disciplina vigente in materia di pubblici spettacoli, d'igiene e di sicurezza;
- l) di acquisire il nulla osta del Comune concedente, preliminarmente all'eventuale allestimento di strutture ed impianti, temporanei o permanenti, fissi o mobili, deputati alla promozione pubblicitaria o alla diffusione di immagini, nel rispetto delle norme vigenti in materia di edilizia, di installazione di mezzi pubblicitari e di imposta sulla pubblicità;
- m) di evitare, anche esercitando il necessario controllo, la diffusione di immagini pubblicitarie e di materiale audiovisivo indecoroso o che possa offendere la sensibilità degli utenti;
- n) di formulare i piani per il mantenimento delle condizioni di sicurezza in applicazione del d.m. (interno) 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi), quale titolare dell'impianto sportivo oggetto della gestione affidata;
- o) di mantenimento delle condizioni di agibilità dell'impianto, provvedendo direttamente all'eliminazione delle cause che vi ostassero ovvero a segnalare senza indugio al Comune ogni accadimento riconducibile ad adempimenti posti a suo carico dal presente capitolato che dovesse pregiudicare le condizioni di sicurezza degli impianti ai sensi delle norme vigenti in materia;

B. NEI RAPPORTI CON GLI UTENTI:

- a) di limitare l'accesso all'impianto ad un numero adeguato di utenti, in base alla loro capacità ricettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla prevenzione della trasmissione da COVID-19, alla vigilanza igienico-sanitaria, alla sicurezza e prevenzione dagli infortuni, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati da sovraffollamento;
- b) di vegliare, sotto propria responsabilità, affinché gli utenti degli impianti non subaffidino a terzi l'utilizzazione degli stessi;
- c) di non introdurre automezzi (a qualsiasi titolo e causa) nell'area di sedime dell'impianto, essendole per ciò consentito di fruire esclusivamente delle aree di parcheggio limitrofe esterne, salvo che per l'ingresso e la sosta esclusivamente deputate al carico ed allo scarico delle merci e all'effettuazione di interventi di manutenzione o soccorso, limitatamente al tempo per ciò necessario;
- d) di provvedere alla chiusura degli accessi all'impianto ed alle aree di propria pertinenza, così come evidenziate nelle allegate planimetrie, nelle ore in cui non debba essere fruito dall'utenza, anche secondo quanto stabilito dalle modalità di accesso e per l'uso;
- e) di segnalare immediatamente al Comune concedente, prima verbalmente e poi per iscritto, tutte le circostanze e i fatti che, rilevati nell'espletamento dei propri compiti, possano pregiudicare il regolare svolgimento delle prestazioni e delle attività comunque esercitate in forza della concessione;
- f) di avvertire tempestivamente il Comune concedente dei danni occorsi a persone ed a cose e di quelli derivanti da effrazioni, atti vandalici o dall'utilizzazione impropria degli impianti, dei locali, delle attrezzature e dei beni comunque compresi nell'impianto oggetto della gestione;
- g) di tenere indenne il Comune concedente da qualunque azione che possa essere loro intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato;
- h) di esporre, nell'impianto oggetto del presente capitolato, in luogo visibile al pubblico, apposito tabellone su idoneo supporto fornito anch'esso dal concessionario, indicante la denominazione del concessionario, una sintesi delle modalità di accesso e d'uso dell'impianto tempo per tempo vigente, le tariffe praticate all'utenza, le generalità ed il recapito del responsabile degli impianti, i numeri telefonici per eventuali emergenze e quant'altro necessario per una chiara comprensione dei diritti e doveri degli utenti;
- i) di dotare l'impianto oggetto del presente capitolato, in luogo visibile al pubblico, di apposita bacheca per l'esposizione di avvisi, comunicazioni, manifesti, ed in genere di tutto ciò di cui l'utenza debba essere edotta, ivi comprese le limitazioni all'uso degli impianti derivanti dal

calendario stagionale e quelle conseguenti a iniziative o manifestazioni organizzate dal concedente, dal concessionario o da terzi preventivamente autorizzati;

j) di dotarsi di apposito sito internet per comunicazioni inerenti l'attività svolta (eventi, manifestazioni, ecc.);

k) di proporre, entro trenta giorni dall'inizio della concessione, una disciplina dell'uso degli impianti sportivi indicante perlomeno i criteri oggettivi per l'assegnazione degli impianti in presenza di più domande; le modalità per la corretta utilizzazione dell'impianto da parte dei loro utenti; gli obblighi di comportamento cui debbano essere tenuti gli utenti nell'esecuzione della pratica sportiva; le responsabilità ed i diritti spettanti agli utenti degli impianti. Affinché possa essere applicata, detta disciplina necessita dell'approvazione del Comune concedente che potrà accogliere o meno la proposta o apportarvi le modifiche che riterrà opportune, per giustificati motivi, cui il gestore dovrà comunque conformarsi; detta disciplina potrà essere soggetta a revisione successiva, anche su proposta del concessionario, secondo le medesime modalità. Nelle more dell'approvazione di detta nuova disciplina, sarà valida quella previgente;

l) di fornire alla concedente il planning mensile di utilizzo orario degli impianti, con la specificazione della tipologia di utenza e il numero dei fruitori;

m) di provvedere annualmente alla promozione di una "campagna d'ascolto" (indagine di Customer Satisfaction) dell'utenza dell'impiantistica sportiva comunale, da attivarsi mediante la distribuzione di un questionario per conoscere il grado di soddisfazione del servizio offerto agli utenti.

C. MANUTENTIVI:

a) di segnalare per iscritto, mediante apposita comunicazione da trasmettere al servizio tecnico del Comune concedente, le necessità di interventi straordinari e non programmabili alle strutture, agli impianti e all'area verde;

b) di effettuare gli interventi e di sostenere le spese per la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e dei beni necessari al buon funzionamento degli impianti sportivi oggetto del presente capitolato, in conformità alle prescrizioni contenute nel **piano di utilizzo e conduzione** allegati al presente capitolato.

c) di dotarsi di un programma di manutenzione degli impianti, da consegnare al Comune entro 120 giorni dall'inizio della gestione e da tenere aggiornato periodicamente sulla base di nuove e diverse circostanze gestionali legate alla modifica degli impianti sportivi e a nuovi assetti normativi o organizzativi.

D. INERENTI LA GESTIONE AMMINISTRATIVA:

a) di assumere a proprio carico le tasse, le imposte ed i premi per le coperture assicurative, previste dal presente capitolato, contro i rischi per la perdita ed il deterioramento dei beni oggetto della concessione, per la responsabilità civile verso terzi e verso i propri prestatori d'opera;

b) di stipulare i contratti e di assumere a proprio carico le spese di utenze: telefoniche, per la somministrazione dell'energia elettrica e gas, per la fornitura di acqua potabile, raccolta e smaltimento rifiuti, compresi i consumi e le quote fisse, e comunque tutte le spese per le utenze di cui necessitano gli impianti;

c) di provvedere, entro la data di affidamento delle prestazioni, ad intestare a suo nome i contratti di utenza, relativi agli impianti esistenti, ovvero a rimborsare integralmente all'attuale intestatario, previo accordo con il medesimo, le spese nel frattempo da esso sostenute a tale titolo, ed, in ogni caso, a provvedere alla diretta intestazione dei contratti di utenza sopra citati entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione della concessione;

d) di rimborsare al Comune o al soggetto interessato affidatario della gestione di altri impianti sportivi - qualora la volturazione delle utenze di cui alla precedente lettera non fosse possibile per motivi tecnici (ad esempio per la presenza di contatori in comune con altre strutture non oggetto del presente capitolato) - la quota parte delle spese relative ai consumi e alle altre voci delle bollette, in proporzione ai consumi desunti dalla lettura dei sub-contatori, ove presenti, o derivanti da dati

parametrici che tengano conto delle caratteristiche tecniche e dimensionali degli impianti e delle ore di utilizzo), entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta;

e) quanto agli impianti termici e agli impianti di produzione di acqua calda sanitaria, di stipulare apposito contratto di esercizio e manutenzione con soggetto qualificato e abilitato ai sensi del. D.M. n. 37/2008, trasmettendone copia al Comune concedente;

f) di assicurare la gestione degli impianti termici atta a garantire adeguato riscaldamento dell'aria nelle palestre e dell'aria e dell'acqua negli spogliatoi e nei servizi igienici in ottemperanza alle norme e alla disciplina vigente, osservando ogni eventuale direttiva, prescrizione ed indicazione in ordine a orari, periodi, temperature d'esercizio minime, impartite dal Comune concedente, qualora ritenute necessarie ai fini di una corretta gestione del servizio;

g) quanto agli impianti elettrici e di produzione di energia elettrica fotovoltaica, di stipulare apposito contratto di esercizio e manutenzione con soggetto qualificato e abilitato ai sensi del. D.M. n. 37/2008, trasmettendone copia al Comune concedente;

E. INERENTI LA GESTIONE IN GENERE:

a) di tenere indenni e sollevati il Comune concedente da ogni e qualsiasi responsabilità per proteste e azioni di terzi - tra essi compresi i frequentatori degli impianti - in dipendenza di danni, disturbi e molestie derivanti dalla inosservanza da parte del concessionario e dei suoi eventuali dipendenti, soci, incaricati, volontari, comunque ed a qualsiasi titolo impiegati nella gestione, delle norme legislative e regolamentari che riguardino l'agibilità, l'esercizio e la gestione del servizio;

b) di effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento della gestione oggetto del contratto, quantunque non ivi espressamente indicate, e comunque di eseguire le manutenzioni e riparazioni non a carico del Comune concedente, senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo.

Art. 5) Facoltà del concessionario.

Il concessionario può avvalersi delle prestazioni specialistiche di terzi, alle condizioni di cui al successivo art. 16, commi 3 e seguenti, restando il Comune concedente estraneo da qualsiasi rapporto con essi.

2. Il concessionario ha la facoltà di organizzare centri estivi per bambini e ragazzi nell'impianto oggetto di concessione, previa approvazione di apposito progetto da parte dell'ente.

Art. 6) Personale.

Il personale dipendente, socio, incaricato, volontario o comunque impiegato nelle prestazioni oggetto del presente capitolato dal concessionario deve tenere un contegno serio e corretto e adeguarsi alle direttive dei responsabili del Comune concedente, investito delle funzioni di controllo e vigilanza.

2. Il personale di cui sopra dovrà essere fornito di idonei elementi di riconoscimento che lo riconducano in modo inequivoco al concessionario del servizio per facilitarne il riconoscimento da parte dell'utenza e per evitare qualsiasi forma di interposizione, anche di fatto, di soggetti terzi tra il soggetto gestore dei servizi sportivi e gli utenti dei medesimi.

3. Il concessionario è tenuto a consegnare al responsabile del servizio del Comune concedente l'elenco nominativo del personale adibito alle prestazioni di cui sopra, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni ed a sostituire il personale giudicato inadatto per manifesto difetto di capacità professionale o per comportamento non confacente alle esigenze della gestione.

Il concessionario si impegna a non svolgere nella struttura oggetto della concessione e pertinenze nessuna attività che contrasti con le prescrizioni del presente contratto o che richieda l'abilitazione della struttura a pubblici spettacoli, salvo espresso consenso da concedersi dal Comune di volta in volta.

Al fine della conduzione dell'impianto il concessionario è tenuto al rispetto degli adempimenti previsti nel piano di conduzione tecnica della struttura.

4. Per l'esercizio del pubblico servizio e la conduzione degli impianti e delle attrezzature ricreative e sportive il concessionario potrà avvalersi delle prestazioni di terzi, precisandosi che l'Amministrazione Comunale si ritiene estranea da qualsiasi responsabilità di gestione per quanto concerne il rapporto di lavoro. Del pari, il Comune intende rimanere indenne e sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per molestie o proteste di terzi, tra essi compresi i frequentatori degli impianti, in dipendenza di danni e pregiudizi derivanti dalla inosservanza da parte della Concessionaria e dei suoi eventuali dipendenti o incaricati, delle norme legislative e regolamentari che comunque presiedano all'agibilità, esercizio e gestione degli impianti.

5. Il concessionario deve inoltre rendersi disponibile all'organizzazione di campagne promozionali e di sensibilizzazione al fine di migliorare la collaborazione e la partecipazione dell'utenza, nonché all'allargamento della base di praticanti le attività sportive. E' facoltà della Concessionaria formulare proposte innovative e migliorative relativamente all'organizzazione generale dei servizi in atto ed alle relative attrezzature.

6. In ogni caso, per quanto riguarda il materiale mobile ed immobile, di proprietà del Comune, allo scadere del contratto tutto dovrà essere riconsegnato al Comune medesimo in perfetta efficienza, come da verbale di inventario salvo il deterioramento (accertato) normale per l'uso, con facoltà del Comune di Colorno di rivalersi sulle garanzie prestate per gli eventuali danni e deterioramenti provocati da incuria o negligenza della Concessionaria, compresi i danni provocati dagli utenti.

7. Il concessionario ha l'obbligo di segnalare immediatamente al Comune tutte le circostanze e i fatti che, rilevati nell'espletamento del suo compito possono pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi. La Concessionaria si obbliga a sollevare il Comune da qualunque azione che possa essergli intentata da terzi derivante da mancato adempimento degli obblighi contrattuali, da trascuratezza o da colpa nell'adempimento dei medesimi.

8. Il concessionario ha l'obbligo di limitare l'accesso all'impianto ad un numero adeguato di utenti, in base alla sua capacità ricettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla prevenzione della trasmissione da COVID-19, alla vigilanza igienico-sanitaria, alla sicurezza e prevenzione dagli infortuni, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati da sovraffollamento.

Art.7 - Responsabilità per danni – Copertura assicurativa

Il concessionario sarà ritenuto responsabile dell'operato dei propri dipendenti e addetti a qualunque titolo impiegati nell'espletamento delle attività e servizi nella struttura oggetto della concessione e pertanto è tenuto a rispondere di qualsiasi danno, a persone e/o a cose, eventualmente arrecato a terzi nonché di qualsiasi azione o intervento effettuato da personale non esplicitamente autorizzato dal Comune e che sia causa di danno alla funzionalità della menzionata struttura e/o ai relativi impianti ed attrezzature ovvero a terzi.

Il concessionario manleva pertanto il Comune - nonché i suoi amministratori e dipendenti - da qualsiasi richiesta e/o pretesa risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti dei richiamati soggetti e derivante:

- dall'uso e/o conduzione della struttura, delle aree ad essa pertinenti, di impianti e attrezzature, presenti nella stessa;
- dallo svolgimento di attività all'interno del complesso sportivo;
- dallo svolgimento di attività di vigilanza, custodia e manutenzione di competenza del concessionario a termini del presente capitolato;

A tale scopo il concessionario è tenuto a stipulare e/o dimostrare di avere in corso di validità, con primaria compagnia assicuratrice, un contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori d'opera (RCO), riferita specificamente alla gestione della struttura in concessione, compresi i rischi dell'esercizio di tutte le attività accessorie e complementari alla gestione medesima.

Il predetto contratto assicurativo RCT/RCO dovrà prevedere l'espressa rinuncia alla rivalsa della compagnia assicuratrice nei confronti del Comune di Colorno nonché:

- Massimali di garanzia non inferiori rispettivamente a:
 - euro **2.500.000,00** per sinistro;
 - euro **2.000.000,00** per persona (terzo o prestatore d'opera) che abbia subito danni per morte o lesioni;
 - euro **1.000.000,00** per danni a cose;
- l'estensione del novero dei terzi a:
 - titolari e dipendenti o addetti di ditte terze (fornitori, ecc.) e in genere le persone fisiche che partecipino ad attività complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;
 - professionisti e consulenti in genere e loro prestatori di lavoro o addetti;
 - stagisti, tirocinanti e partecipanti ad attività di formazione in genere.
- l'estensione dell'assicurazione alla R.C. derivante dalla proprietà e/o conduzione e/o esercizio di qualsiasi bene utilizzato per l'espletamento dell'attività;
- l'estensione alla R.C. per tutti i danni derivanti da fatti od omissioni delle persone - dipendenti e non - della cui opera il concessionario si avvalga per la gestione della struttura e delle attività che vi si svolgono;
- l'estensione dell'assicurazione alla R.C. personale dei dipendenti e dei collaboratori a qualunque titolo del concessionario, compresa la R.C. personale di dipendenti e preposti riconducibile allo svolgimento degli incarichi e delle attività di "datore di lavoro" e "responsabile del servizio di prevenzione e protezione", ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (T.U. sulla sicurezza del lavoro) e delle successive modifiche ed integrazioni;
- l'estensione alla R.C. per danni alle cose di terzi (compresi gli utenti) in consegna e custodia all'assicurato (Concessionario);
- l'estensione dell'assicurazione alla R.C. per danni a cose di terzi, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o di persone di cui lo stesso debba rispondere ovvero da questi detenute;
- l'estensione dell'assicurazione RCO ai danni non rientranti nella disciplina INAIL - o eccedenti le prestazioni dalla stessa previste - cagionati, per morte e lesioni, ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per eventuali infortuni che dovessero occorrere al personale dipendente del concessionario durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere al riguardo è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo del contratto.

Il concessionario dovrà comprovare - prima dell'inizio del servizio - l'avvenuta stipulazione della prescritta assicurazione, producendone copia all'Ufficio richiedente del Comune, inteso che l'assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata della concessione e suoi eventuali rinnovi o proroghe. A tale proposito, al fine di comprovare l'efficacia della copertura assicurativa senza soluzione di continuità, il concessionario si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione a ogni sua scadenza.

Resta a carico del concessionario il risarcimento dell'ammontare dei danni - o di parte di essi - non risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione dell'insufficienza dell'assicurazione, la cui stipula non esonera il concessionario stesso dalle responsabilità che gli incombono ai sensi di legge.

Il concessionario si obbliga a segnalare tempestivamente al Comune qualsiasi danno agli impianti causato direttamente o causato da altri soggetti utilizzatori.

Gli utilizzatori - organizzati o singoli - della struttura concessa, potranno provvedere singolarmente alla stipulazione di assicurazioni per gli eventuali infortuni derivanti dalla pratica di attività o sofferti in relazione all'utilizzo dell'impianto, inteso che in alcun caso il Comune di Colorno potrà essere chiamato a rispondere dei detti infortuni.

Art. 8) Tutela dei lavoratori

1. Il Comune concedente è estraneo a qualunque rapporto fra il concessionario ed il personale da essa dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle prestazioni oggetto del contratto.

2. Il concessionario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

3. Il concessionario si obbliga inoltre ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i propri dipendenti e soci e negli accordi locali integrativi degli stessi. I suddetti obblighi vincolano il concessionario anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura, dalla struttura e dalla dimensione del concessionario e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

4. In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dalla Direzione Provinciale del lavoro, il Comune concedente procederà alla sospensione del pagamento del prezzo, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

5. Il pagamento al concessionario delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dalla Direzione del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra il concessionario non potrà opporre eccezioni al Comune interessato, né avrà titolo al risarcimento dei danni.

6. Qualora il Comune, in virtù del vincolo di solidarietà cui fosse tenuta con il concessionario, fosse dai lavoratori di quest'ultima chiamata a rispondere dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali loro dovuti, avrà diritto di rivalersi nei confronti del concessionario medesimo di quanto sborsato a tale titolo, anche incamerando la cauzione definitiva se il concessionario non dovesse eseguire spontaneamente l'obbligo di ripetizione. A tal uopo la cauzione definitiva sarà svincolata, decorso l'anno dalla cessazione del contratto, allorché nessuna azione fosse stata proposta al titolo anzidetto dai lavoratori del concessionario nei confronti del Comune.

Art. 9) Decreto Legislativo 81/08.

1. La concessionaria è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, con conseguente assunzione degli oneri derivanti.

Art. 10) Accesso ed uso dell'impianto

1. Le modalità di accesso e d'uso dell'impianto sono desunte in base ai criteri dei servizi a domanda individuale tempo per tempo vigenti.

2. Il Comune concedente, su proposta del concessionario, ed anche d'ufficio, può approvare una disciplina per l'accesso e l'uso dell'impianto, integrativa di quella di cui al comma precedente come previsto all'art. 4, punto B lettera l, contemplante:

- a) i criteri oggettivi per l'assegnazione dell'impianto in presenza di più domande, ed in ogni caso in cui le richieste d'uso eccedessero la disponibilità dello stesso;
- b) le modalità per la corretta utilizzazione dell'impianto da parte dei loro utenti;
- c) gli obblighi di comportamento cui siano tenuti gli utenti nella fruizione dell'impianto;
- d) le responsabilità ed i diritti spettanti agli utenti degli impianti;
- e) quant'altro fosse necessario al fine di garantire il miglior accesso ed uso degli impianti.

3. L'accesso all'impianto è comunque riservato in via prioritaria alle società, alle associazioni, ai gruppi sportivi ed ai privati cittadini aventi rispettivamente sede e residenza nel territorio del Comune.

4. Il concessionario dovrà in ogni caso garantire l'accesso con tariffe agevolate approvate dal Comune di Colorno ai centri estivi patrocinati e/o accreditati c/o il Comune di Colorno.

Il Comune si riserva comunque l'accesso incondizionato e gratuito all'impianto e relative aree di pertinenza:

- a) per i bambini frequentanti le scuole medie dell'Istituto Comprensivo di Colorno, limitatamente al tempo strettamente necessario alle relative attività sportive e ricreative svolte in orario scolastico, ivi comprese le attività non sportive (come, a titolo esemplificativo, spettacoli teatrali, ecc.);

b) per iniziative dell'Istituto Comprensivo di Colorno, rivolte agli alunni anche in orario non prettamente scolastico ma funzionali all'attività didattica, secondo calendario comunicato tempestivamente al concessionario, da attuare con preavviso di 20 giorni e salvo che l'impianto interessato non siano disponibile per quella data, sulla base di impegni assunti da parte del concessionario, da comprovare con idonea documentazione;

c) per corsi gratuiti destinati alle "categorie più deboli" organizzati negli impianti sportivi dal Comune concedente, nel caso in cui il gestore non vi provveda direttamente ai sensi del precedente art. 5, comma 5, secondo calendario comunicato tempestivamente al concessionario; tali iniziative non potranno eccedere il numero di complessive 40 ore annuali, secondo un calendario da concordare tra le parti e non dovranno pregiudicare, di norma, il regolare svolgimento dell'attività sportiva e ricreativa. Periodi più lunghi dovranno essere concordati, di volta in volta, col concessionario;

d) per le seguenti ulteriori attività:

- altre attività sportive e ricreative rivolte ai giovani,
- altre manifestazioni ed iniziative di interesse collettivo, anche a carattere umanitario e/o solidaristico - tra le quali rientrano, a titolo esemplificativo, le feste del volontariato e dello sport,
- altri eventi di carattere provinciale, regionale e nazionale, patrocinati dal Comune organizzate direttamente o patrocinate dal Comune concedente, con preavviso di almeno 20 giorni, riducibile per causa di forza maggiore; di norma tali iniziative non potranno eccedere il numero complessivo di 25 giornate per ogni anno solare; tali iniziative, di norma, interesseranno un impianto sportivo per volta e, sempre di norma, non dovranno pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività agonistica eventualmente programmata dalle associazioni utilizzatrici degli impianti sportivi.

- per altre attività sportive e ricreative rivolte ai giovani, per altre manifestazioni ed iniziative di interesse collettivo, anche a carattere umanitario e/o solidaristico - tra le quali rientrano, a titolo esemplificativo, le feste del volontariato e dello sport, organizzate direttamente o patrocinate dal Comune concedente, con preavviso di almeno 10 giorni, riducibile per causa di forza maggiore; di norma, tali iniziative non potranno eccedere il numero complessivo di 10 giornate per il periodo di durata della concessione;

5. Qualora il Comune avesse necessità di utilizzare le strutture per l'organizzazione di ulteriori manifestazioni, rispetto a quelle di cui al comma 4, esso potrà utilizzare gli spazi oggetto della concessione, con prelazione rispetto ad altri soggetti per non più di 5 volte, versando al concessionario l'importo della tariffa corrispondente.

6. L'apprezzamento della sussistenza dell'interesse collettivo o del carattere umanitario o solidaristico delle manifestazioni, iniziative o attività di cui al comma 4, e comunque di ogni presupposto legittimante l'accesso incondizionato e convenzionato del Comune concedente all'impianto è esclusivamente demandato a questo Comune.

7. Si precisa che in tutti i casi di cui ai commi precedenti tutte le spese di gestione, comprese quelle per il funzionamento e per le utenze, sono a carico del Concessionario.

8. Il Comune si riserva la facoltà di organizzare durante il periodo vigente della concessione, in collaborazione con il concessionario, manifestazioni o attività ludico-sportive, educative e ricreative, da disciplinare, dal punto di vista organizzativo ed economico, di volta in volta con appositi atti.

9. Gli orari di accesso sono decisi dal Comune concedente, previa consultazione del concessionario, sulla base degli usi e delle frequenze all'impianto, onde comunque garantire un adeguato accesso da parte dell'utenza.

10. Restano a carico del concessionario tutti i costi della custodia, della gestione e della manutenzione ordinaria dei locali e dei beni anzidetti, oltre al ripristino dei danni loro eventualmente causati nel periodo di durata del presente capitolato, fatta salva la facoltà del concessionario medesimo di rivalersi sugli organizzatori per i danni eventualmente arrecati.

11. E' comunque facoltà dell'amministrazione effettuare controlli o verifiche relativi al rispetto delle condizioni sottoscritte nel presente capitolato di servizio e nel piano di conduzione tecnica e di

utilizzo, al fine di garantire la corretta gestione dell'impianto oggetto della concessione ai sensi delle normative vigenti.

Art. 11) Canone e remunerazione della concessione

1. Il prezzo della concessione posto a base di gara è stimato in € **46.654,00 (euro quarantaseimilaseicentocinquantaquattro/00)**, al netto di IVA, di cui: per il primo anno si prevede un contributo pari ad €. 16.400,00 (i.e.), per il secondo anno si prevede un contributo pari ad €. 15.554,00 (i.e.) ed infine per il terzo anno si prevede un contributo pari ad €. 14.700,00 (i.e.), come da piano economico finanziario, propedeutico all'affidamento, predisposto dalla stazione appaltante.

Si considera una riduzione, rispetto al contributo precedentemente concesso, a seguito dei risparmi in merito alle utenze riferite al riscaldamento ed all'elettricità derivanti dagli importanti investimenti posti in essere negli ultimi anni dall'amministrazione comunale. Nello specifico gli investimenti in efficientamento energetico eseguiti sulla struttura di Via Onesti n.2 hanno portato ad una riduzione dei costi per utenze. Si sono quindi tenuti in considerazione i dati forniti dai tecnici che hanno previsto un risparmio pari a circa il 36% sulle utenze riguardanti il riscaldamento e l'elettricità su base annua.

In merito alla concessione, non sussistono rischi di interferenza e, pertanto, non si è resa necessaria la predisposizione di apposito D.U.V.R.I. ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008. Non è stato, pertanto, quantificato alcun costo specifico per la sicurezza inerente ai rischi interferenziali che è pari a zero.

Si intendono a carico del concessionario ogni onere e responsabilità connessi all'assolvimento delle incombenze e degli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto assumerà a tutti gli effetti il ruolo di "Datore di Lavoro" con disponibilità giuridica dell'impianto.

Oltre al prezzo, spetteranno al concessionario del servizio i ricavi della gestione derivanti:

- a) dalle riscossioni delle tariffe praticate agli utenti degli impianti, deliberate dalla concedente, nelle entità di cui al prospetto allegato;
- b) dai proventi derivanti da eventuali contratti di sponsorizzazione relativi a manifestazioni ed iniziative svolte all'interno dei complessi sportivi oggetto della concessione.

Il valore totale presunto della concessione per la sua intera durata è di € **243.610,00** (euro duecentoquarantaremilaseicentodiecimila/00) iva esclusa, che considera tutte le entrate a favore del concessionario.

Ai sensi dell'art. 167, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il valore stimato della concessione è calcolato secondo il metodo oggettivo specificato nel PEF propedeutico allegato.

In conformità all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il concessionario in quanto possessore di disponibilità giuridica, assumerà la funzione e gli obblighi del "datore di lavoro" e dovrà redigere idoneo documento di valutazione dei rischi, considerando le opportune interferenze derivanti dalle attività previste dalla programmazione scolastica e le altre attività proprie della gestione.

2. Il canone complessivo a favore dell'amministrazione è desunto dall'offerta economica e confermato nel PEF del concessionario per l'intera durata della concessione.

3. Il concessionario ritrarrà il corrispettivo della concessione dal diritto di sfruttamento economico del servizio, che gli proviene dagli introiti derivanti:

- a) dall'applicazione delle tariffe deliberate dal Comune concedente per l'uso dell'impianto, dei locali ed in genere dei beni oggetto della concessione e della gestione;
- b) dall'eventuale stipulazione di contratti di sponsorizzazione o pubblicitari.

4. Al concessionario è fatto divieto di riscuotere tariffe per l'uso dell'impianto, dei locali ed in genere dei beni oggetto della concessione e della gestione in casi e per entità diverse da quelle deliberate dal concedente, anche se di importo a queste ultime inferiori. In particolare, il concessionario è tenuto ad applicare le riduzioni e le agevolazioni tariffarie nelle sole ipotesi deliberate dal concedente.

5. Oltre ai proventi di cui ai commi precedenti, il concessionario può trovare la remunerazione dei servizi prestati in dipendenza del presente capitolato dai corrispettivi riscossi per l'erogazione di prestazioni connesse all'oggetto della concessione.

6. La riscossione dei proventi è effettuata secondo le norme fiscali e tributarie vigenti.

7. Entro il mese di settembre di ogni anno, il concessionario deve produrre al Comune il rendiconto analitico del servizio prestato, compilato prendendo come spunto il modello utilizzato nella redazione del pef, sottoscritto dal proprio legale rappresentante, indicante almeno:

a) quanto ai ricavi della gestione, l'ammontare complessivo suddiviso per n. biglietti per ogni tipo di tariffa:

- delle riscossioni delle tariffe praticate agli utenti degli impianti, dei locali ed in genere dei beni oggetto della concessione e della gestione
- degli altri proventi ed introiti derivanti dalla concessione
- dei proventi eventualmente derivanti da sponsorizzazioni di terzi;

b) quanto ai costi della gestione, le spese sostenute:

- per la gestione degli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria dei locali ubicati nel complesso dell'impianto;
- per la fornitura dell'energia elettrica, dell'acqua potabile e per le comunicazioni telefoniche e telematiche, per la raccolta e smaltimento rifiuti;
- per gli interventi di manutenzione eseguiti, con la precisazione della relativa causale;

8) per gli acquisiti di beni e servizi comunque connessi all'erogazione dei servizi oggetto della concessione:

- per la mano d'opera, qualunque sia la forma giuridica di reclutamento, utilizzata per l'effettuazione delle prestazioni dedotte in contratto;
- per le spese sostenute per servizi di pulizia, sanificazione e vigilanza;
- per le spese sostenute per assicurazioni con separata indicazione dei rischi assicurati;
- per le spese generali, ivi incluse quelle per i rimborsi, per le indennità ed i compensi, comunque denominati, attribuiti agli amministratori, per le coperture e le garanzie assicurative e fideiussorie e per l'assolvimento delle imposte e tasse dovute, a qualsiasi titolo, in dipendenza del servizio oggetto della concessione.

9. Il rendiconto anzidetto è suddiviso in due partizioni, corrispondenti alle voci di ricavo e di costo afferenti all'impianto. Dette voci devono inoltre essere ripartite con le medesime ulteriori ripartizioni previste nelle tabelle riportanti i costi e i ricavi allegate al piano economico finanziario propedeutico all'affidamento della concessione, predisposto dal Comune e posto a corredo dei documenti di gara.

10. Il concessionario deve tenere a disposizione e fornire al Comune concedente, se e qualora lo richieda, i documenti fiscali e comunque le note giustificative delle spese sostenute e delle entrate riscosse. Solo in caso di motivata e documentata impossibilità, sempreché le norme vigenti non prescrivano l'obbligo di acquisizione e conservazione di particolari documenti contabili, le entrate e le spese possono risultare da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal titolare o dal legale rappresentante del concessionario che ne attesti entità, causa e data o periodo di riferimento.

11. I documenti contabili di cui al comma precedente debbono essere tenuti a disposizione del Comune concedente, in qualsiasi momento ne faccia richiesta, per eventuali verifiche.

12. Il rendiconto dovrà considerare, in separata sezione, anche le spese sostenute inerenti alla conduzione dell'appartamento del custode. Tali spese dovranno essere debitamente documentate.

13. Il concessionario provvederà alla fatturazione del corrispettivo, nei confronti del Comune Concedente con cadenza quadrimestrale.

Art. 12) Aggiornamento del canone e remunerazione della concessione

1. Poiché il presente capitolato inerisce a concessione e non ad appalto di servizi, ad esso non è applicabile la disciplina dettata, in materia di revisione dei prezzi, di cui all'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.

E' invece ammesso l'aggiornamento annuale del prezzo della concessione, in base alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per l'anno precedente, suscettibile di riduzione sulla base dell'offerta.

3. La richiesta di aggiornamento deve essere presentata dal concessionario, a partire dal secondo anno di gestione, con riferimento alla variazione dell'indice predetto intervenuta nell'anno precedente.

4. La parte interessata decade dal diritto all'aggiornamento del prezzo della concessione nel caso di presentazione della relativa richiesta oltre il termine di cui al comma precedente.

5. Resta ferma la facoltà del Comune concedente di rideterminare annualmente le tariffe da applicare agli utenti degli impianti sportivi, tenendo conto dell'andamento dei fattori che concorrono alla loro formazione, anche su motivata proposta del concessionario. Per i nuovi impianti o per le nuove attività saranno fissate apposite tariffe sulla base dei criteri sopra esposti.

6. E' esclusa ogni altra forma di aggiornamento, revisione, rideterminazione del prezzo o delle tariffe, comunque denominate, che non sia prevista dal presente articolo o nel presente capitolato.

Art. 13) Introiti e tariffe

1. Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe del pubblico servizio spetteranno interamente al concessionario il quale è obbligato ad applicare le tariffe massime stabilite dall'Amministrazione comunale, approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n.181 del 17/11/2016 e che alla data del presente contratto sono le seguenti (gli importi sono comprensivi di IVA):

PALESTRA SCOLASTICA POLIVALENTE COMUNALE:

SPAZIO ASSEGNATO	ATTIVITA'	TARIFFA ORARIA (IVA compresa)
PALESTRINE 1° PIANO	Judo, ginnastica	€ 8,00
PALESTRINE 1° PIANO per Società fuori Comune	Judo, ginnastica	€ 11,00
SEMINTERRATO PER GIOVANI (sino a 18 anni)	Ginnastica, danza ecc.	€ 10,00
SEMINTERRATO PER ADULTI	Ginnastica, danza ecc.	€ 13,00
SEMINTERRATO per Società fuori Comune	Ginnastica, danza ecc	€ 17,00
CAMPO PRINCIPALE	Manifestazioni e partite con accesso pubblico (a pagamento e non) under 18	€ 18,00
CAMPO PRINCIPALE	Manifestazioni e partite con accesso pubblico (a pagamento e non) over 18	€ 25,00
CAMPO PRINCIPALE	Calcetto adulti	€ 40,00
CAMPO PRINCIPALE	Calcetto giovani (fino a 18 anni)	€ 25,00
CAMPO PRINCIPALE	Preparazione preagonistica per Società affiliate a federazioni o enti di promozione sportiva	€ 25,00
CAMPO PRINCIPALE	Avviamento allo sport giovani sino a 18 anni, promosso da Società affiliate a federazioni o enti di promozione sportiva	€ 18,00
CAMPO PRINCIPALE	Società fuori Comune	€ 46,00

2. Potranno essere previsti sconti per gli affiliati ad Enti di promozione sportiva ed abbonamenti a gruppi a discrezione dell'ente gestore, sentito il parere vincolante del Comune.
3. L'ingresso presso l'impianto dovrà essere consentito previo pagamento della relativa tariffa, comprovato da consegna di scontrino fiscale.
4. L'amministrazione si riserva di modificare, nel corso della durata della concessione, le tariffe, in accordo con il concessionario, a condizione che siano migliorative rispetto al PEF.

Art. 14) Rapporto con gli utenti

1. E' obbligo del concessionario rendere pubblica la propria attività.
2. Il concessionario deve altresì garantire la pari opportunità nell'accesso e nell'uso dell'impianto da parte delle varie tipologie di utenza, siano esse costituite da società o associazioni sportive locali, gruppi sportivi non organizzati o singole persone fisiche praticanti attività sportive, ferma restando la priorità da riservarsi agli organismi collettivi ed alle persone fisiche aventi rispettivamente sede e residenza nel territorio del Comune. Nel caso in cui la disponibilità di impianto fosse inferiore alle richieste, l'accesso agli stessi dovrà essere garantito ad ogni richiedente secondo criteri di equità, trasparenza, proporzionalità e rotazione.
3. A tale scopo, il concessionario è tenuto a convocare le società e le associazioni sportive locali, i gruppi sportivi non organizzati e le singole persone fisiche praticanti attività sportive che abbiano fatto richiesta d'uso degli impianti in apposite riunioni annuali, nel periodo corrente tra i mesi di agosto e settembre di ogni anno, al fine di acquisire l'avviso dei fruitori dei servizi sportivi in merito alla predisposizione del calendario dell'utilizzazione degli impianti. Per la stagione 2021-2022 si applica quanto stabilito al comma 9.
4. Il concessionario estende le convocazioni delle riunioni di cui al comma precedente al Comune concedente, la quale ha facoltà di farvi intervenire uno o più rappresentanti.
5. Nella predisposizione del calendario, il concessionario deve:
 - a) tenere conto dei criteri generali di cui al precedente comma 2, ferma restando la priorità da riservarsi agli organismi collettivi ed alle persone fisiche aventi rispettivamente sede e residenza nel territorio del Comune;
 - b) osservare le modalità di accesso e d'uso degli impianti desunti in base ai criteri dei servizi a domanda individuale tempo per tempo vigenti ed ai provvedimenti adottati dal Comune concedente, nonché la disciplina integrativa approvata dal Comune concedente ai sensi del presente capitolato;
 - c) riservare una congrua quota di utilizzazione degli impianti, negli orari maggiormente fruibili, alle società, alle associazioni, ai gruppi sportivi ed agli altri utenti che intendano svolgere attività sportive non competitive a favore dei giovani al di sotto dei 18 anni, attività fisiche e sportive non competitive rivolte alla popolazione anziana e attività di sostegno e promozione sportiva nei confronti delle persone diversamente abili;
 - d) osservare le direttive impartite dal Comune concedente, per il tramite dei propri rappresentanti, al fine di garantire l'effettiva applicazione dei criteri di accesso agli impianti dianzi menzionati ed il perseguimento delle finalità ad essi connesse.
6. Il calendario annuale di utilizzazione degli impianti, una volta predisposto, è inviato alla concedente e affisso in luogo visibile al pubblico, a cura del concessionario, nell'apposita bacheca di cui è dotato ogni centro e complesso sportivo, ed è inoltre esposto presso l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ubicato all'interno del centro sito in Via Gruppini a Sorbolo. Medesime modalità di comunicazione, affissione ed esposizione sono osservate dal concessionario nel caso di eventuali modifiche ed aggiornamenti apportati, nel corso dell'anno sportivo, al menzionato calendario d'uso.
7. Il concessionario predispone annualmente un prospetto riassuntivo dell'effettiva utilizzazione degli impianti sportivi da trasmettere al Comune concedente entro il mese di marzo di ogni anno, indicante:

- a) gli utenti dei singoli impianti sportivi, su base mensile e in relazione agli orari di apertura degli stessi;
 - b) il grado di utilizzazione degli impianti, determinato in base al rapporto tra l'utilizzazione effettiva, desunta aggregando i dati sub a), rispetto a quella potenziale, derivante dagli orari di apertura;
 - c) le iniziative o manifestazioni svolte.
8. Il concessionario è inoltre tenuto ad organizzare un incontro annuale con le società e le Associazioni sportive locali, i gruppi sportivi non organizzati e le singole persone fisiche praticanti attività sportive, al fine di esporre l'attività svolta, nonché definire e risolvere le eventuali problematiche insorte circa l'uso degli impianti.
9. Per la stagione 2021-2022 il concessionario dovrà uniformarsi al calendario già definito dall'amministrazione con le società sportive.

Art. 15 – Garanzia per l'esecuzione

1. Il concessionario è obbligato a costituire una garanzia per la regolare esecuzione del presente capitolato pari al 10 per cento del valore complessivo della concessione, mediante fideiussione bancaria o assicurativa.
2. La fideiussione deve prevedere espressamente:
- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
 - c) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.
3. La garanzia di cui al presente articolo copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento alle obbligazioni assunte nel presente capitolato e sarà svincolata, con atto espresso, decorso sei mesi dalla scadenza della concessione, verificato il regolare compimento delle prestazioni convenute.

Art. 16 – Sub-concessione

1. E' vietata ogni forma di sub-concessione, totale o parziale, di diritto o di fatto, del servizio oggetto del presente capitolato o della gestione ad esso relativa, pena la decadenza dalla concessione e la susseguente nullità del contratto.
2. Il concessionario può affidare a terzi muniti dei requisiti abilitativi, di capacità e di qualificazione eventualmente prescritti dalle norme vigenti in materia, lo svolgimento di specifiche prestazioni, commessegli dal presente capitolato, che non comportino la traslazione della gestione del servizio né il trasferimento del godimento e dell'uso dell'impianto.
3. Rientrano nelle prestazioni affidabili dal concessionario a terzi, a mente del precedente comma, quelle inerenti:
- a) la prestazione del servizio di biglietteria e di riscossione delle relative tariffe, ferma restando l'intestazione dei titoli d'uso in capo al concessionario e la sua responsabilità della gestione;
 - b) la custodia, la vigilanza e la sorveglianza degli impianti sportivi, ivi comprese la loro apertura o chiusura;
 - c) l'esecuzione di operazioni e prestazioni manutentive e di pulizia.
4. L'elencazione di cui al comma precedente è meramente esemplificativa delle ipotesi di affidamento a terzi, che sono comunque consentite nei limiti ed alle condizioni di cui al comma 3.

Art. 17– Decadenza della concessione

1. La concessione decadrà di diritto, senza bisogno di pronuncia, che non fosse meramente dichiarativa, per:
- a) cessazione, scioglimento o mutamento non autorizzato della forma giuridica del concessionario;
 - b) mancato intraprendimento delle prestazioni nel termine prefissato;

- c) sospensione non autorizzata delle prestazioni per più di 4 giorni consecutivi o 14 giorni totali non consecutivi nel corso dell'anno;
- d) adibizione ai servizi di personale privo dei requisiti di legge;
- e) mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento scorretto nei confronti degli utenti o del Comune concedente;
- f) accertata violazione di norme e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto della concessione, e mancata stipulazione della polizza assicurativa per la copertura delle responsabilità verso per i prestatori d'opera comunque impiegati, prevista dal presente capitolato;
- g) mancata stipulazione, intestazione o volturazione dei contratti di utenza di cui al presente capitolato entro il termine ivi previsto, previa diffida;
- h) mancato controllo circa il divieto di sub-affidamento dell'utilizzazione degli impianti da parte di un utente a terzi;
- i) mancata presentazione del rendiconto annuale della gestione, previa diffida;
- j) gravi o reiterate inosservanze, segnalate per iscritto almeno tre volte, a quanto prescritto dal presente capitolato;
- k) mancata prestazione e presentazione delle polizze fideiussorie e delle garanzie assicurative previste dal presente capitolato nel termine ivi previsto, o, in mancanza di espressa previsione, imposto con apposita comunicazione del Comune concedente;
- l) subconcessione del servizio o della gestione vietati;
- m) inosservanza dei criteri e delle direttive per la predisposizione del calendario annuale di utilizzazione degli impianti, previa diffida;
- n) rifiuto o indisponibilità o inerzia nell'assumere la gestione degli impianti sportivi realizzati nel corso della concessione, o che siano stati oggetto di interventi di rifacimento, ristrutturazione o manutenzione straordinaria, alle condizioni di cui all'art. 20 del presente capitolato;
- o) espressa comminatoria del presente capitolato.

2. In ogni altro caso di grave inadempimento alle obbligazioni contemplate nel presente capitolato, la decadenza della concessione può essere pronunciata previa contestazione degli addebiti al concessionario, con l'assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Comune può dichiarare la decadenza della concessione, che produce - de jure - la risoluzione del presente capitolato.

4. Nel caso in cui l'inadempimento alle obbligazioni contemplate nel presente capitolato non si appalesasse di gravità tale da comportare la decadenza della concessione, e sempreché essa non fosse quivi espressamente comminata, il Comune assegnerà al concessionario un termine non inferiore a dieci giorni per adempiervi - salvi i casi d'urgenza - impartendo inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorrerà dal giorno di ricevimento della comunicazione.

5. Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento permanga, il Comune potrà ordinare e fare eseguire, d'ufficio, in danno del concessionario, le prestazioni necessarie, rivalendosi, per il relativo importo, sulla garanzia prestata per l'esecuzione del presente capitolato.

6. Non comporterà, di per sé, decadenza dalla concessione la violazione delle norme a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, con particolare riferimento al testo unico approvato con decreto legislativo n. 81 del 2008, e successive modificazioni, che comportasse la sola applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie a carico del concessionario. Nel caso di trasgressioni particolarmente gravi e reiterate, o che importassero l'applicazione di sanzioni penali o amministrative accessorie non implicanti la decadenza di diritto dalla concessione, la concedente si riserva, comunque, la facoltà di dichiararla, previa contestazione degli addebiti al concessionario.

Art. 16– Clausola penale

1. Fatta salva la decadenza dalla concessione e la susseguente nullità del contratto, nonché il risarcimento dell'eventuale maggior danno, il concessionario dovrà corrispondere le penali:

a) di 300,00 euro, per ogni giorno di mancata effettuazione delle prestazioni dedotte nel presente capitolato;

b) di 75,00 euro per ogni giorno di ritardo dalla richiesta, anche informale, del responsabile del Comune concessionario, nell'esecuzione di intervento posto a carico del concessionario ai sensi del presente capitolato;

c) di 50,00 euro, per ogni evento denotante comportamento scorretto nei confronti degli utenti;

d) di 50,00 euro, per ogni giorno di ritardo nell'intestazione dei contratti di utenza;

e) di 50,00 euro, per ogni giorno di ritardo nella presentazione della documentazione di cui all'art. 10, comma 6, del presente capitolato;

f) di 300,00 euro, in caso di presentazione della documentazione di cui all'art. 10, comma 6, del presente capitolato, non conforme a quanto ivi previsto;

g) da 50,00 euro a 300,00 euro secondo la gravità dell'infrazione, per ogni altra inosservanza degli obblighi contemplati dal presente capitolato non comportante la sua decadenza.

4. Il pagamento della penale deve essere effettuato entro quindici giorni dal ricevimento della contestazione, effettuata dal responsabile del servizio del Comune concedente, indicante l'infrazione compiuta alle obbligazioni contenute nel presente capitolato.

5. L'eventuale presentazione di reclami, osservazioni, deduzioni, rimostranze, doglianze, contestazioni, eccezioni, scritti difensivi o di qualunque altro atto d'opposizione alla contestazione non esenta il concessionario dal pagamento della penale comminata, salvo l'esperimento delle azioni dinanzi alla competente autorità giudiziaria.

6. Qualora, scaduto il termine, il concessionario non avesse spontaneamente effettuato il pagamento della penale ed anche qualora fosse stato sporto reclamo o opposizione a mente del precedente comma, il Comune concedente può rivalersi, per il relativo importo, sulla garanzia prestata per la regolare esecuzione del presente capitolato.

Art. 17– Recesso, cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro

1. Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto ai sensi dell'art. 21-sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

2. Fermo restando l'esercizio di autotutela, la concessione può cessare come dal disposto dell'art. 176 del D.Lgs 50/2016.

Art. 18) Abbandono o sospensione del servizio.

Il servizio oggetto della presente concessione non può essere abbandonato o sospeso, per alcuna causa senza il preventivo benestare dell'Amministrazione, salvo causa di forza maggiore. In caso di arbitrario abbandono o sospensione, l'Amministrazione potrà surrogarsi alla ditta concessionaria per l'esecuzione d'ufficio. Qualora l'impianto risulti inagibile per più di dieci giorni per cause indipendenti dalla Concessionaria, la stessa avrà facoltà di richiedere per il maggior periodo, la rifusione dei reali costi documentabili che la stessa avrà sostenuto o sarà tenuta a sostenere, e dei mancati introiti.

Art. 19) Stipulazione del contratto

1. La stipulazione del contratto avrà luogo entro i termini di legge e comunque non prima della avvenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva a seguito positivo controllo del possesso, in capo all'aggiudicatario, dei prescritti requisiti di ordine generale, professionali e di capacità.

2. Il concessionario è tenuto ad intraprendere il servizio oggetto della concessione anche in pendenza della stipulazione del contratto.

3. Qualora, in esito al controllo sul possesso dei prescritti requisiti e per ogni altro fatto imputabile al concessionario, il contratto non fosse stipulato nel termine impartito dal Comune, il rapporto resterà decaduto, con la decorrenza indicata dal Comune in apposita comunicazione.
4. In tal caso, al concessionario non spetterà alcun indennizzo, salvo il diritto del Comune al risarcimento del danno.
5. Il contratto, stipulato per scrittura privata, concernendo prestazioni soggette all'i.v.a., è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni.
6. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico del concessionario.

Art. 20) Foro competente

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'applicazione del contratto, è competente il foro di Parma.

Art. 21) Incremento o riduzione del servizio

1. Il concessionario è tenuto ad assumere la gestione dell'impianto oggetto di interventi di rifacimento, ristrutturazione o manutenzione straordinaria realizzati nel corso della concessione, alle medesime condizioni previste nel presente capitolato di servizio, non avendo titolo per pretendere alcun genere di compenso, rimborso o indennizzo ulteriore rispetto al prezzo convenuto.
2. Nel caso in cui, invece, fossero realizzati nuovi impianti, la loro gestione può essere affidata al concessionario previo incremento (o riduzione, a seconda che il saldo costi – ricavi calcolati sia positivo o negativo) del prezzo/corrispettivo, da stabilire in relazione alla natura e dimensioni dei nuovi impianti. In ogni caso, l'eventuale nuovo prezzo o corrispettivo – ottenuto per sommatoria degli importi via via riconosciuti per l'esecuzione di servizi aggiuntivi – non può eccedere in più o in meno il 50% del prezzo iniziale della presente concessione.
3. Il prezzo o il canone a carico del concessionario per la concessione dei servizi aggiuntivi di cui al comma 2 è determinato in base alla differenza tra i costi ed i ricavi della gestione dei nuovi impianti, rapportata al residuo periodo di durata della concessione.
4. I costi della gestione dei nuovi impianti si valutano:
 - a) ragguagliandoli a quelli di impianti consimili, desunti dall'ultimo rendiconto analitico prodotto ai sensi dell'art. 10, commi 9 e seguenti del presente capitolato, con le opportune correzioni derivanti dalla necessità di assimilare gli impianti tenendo conto, a parità di tipologia, della loro diversa consistenza, dimensioni, morfologia, caratteristiche costruttive, esigenze manutentive e di qualsiasi altra circostanza che possa indurre mutamenti dei fattori di costo o della loro entità;
 - b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi.
5. I ricavi della gestione dei nuovi impianti si valutano:
 - a) in base a quelli ritratti da impianti consimili, desunti dall'ultimo rendiconto analitico prodotto ai sensi dell'art. 10, commi 9 e seguenti del presente capitolato, con le opportune correzioni derivanti dalla necessità di assimilare gli impianti tenendo conto degli eventuali cambiamenti tariffari o dell'andamento presumibile della domanda, desunto anche dal grado di utilizzazione di impianti dello stesso genere desumibili dal prospetto riassuntivo di cui all'art. 12, comma 7, del presente capitolato;
 - b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi, tenuto conto della tariffa d'uso che è o che sarà deliberata dal Comune concedente.
6. Il prezzo per la concessione dei servizi aggiuntivi è determinato, alla stregua dei criteri anzidetti, in contraddittorio tra il competente servizio del Comune concedente e il concessionario, ed è approvato dal competente organo della prima.
7. All'affidamento dei servizi aggiuntivi si provvede mediante la stipulazione di apposito contratto di servizio suppletivo, preceduto dal provvedimento autorizzativo assunto dall'organo competente secondo l'ordinamento del Comune concedente.

8. Se il concessionario non accettasse il nuovo prezzo così determinato, il Comune concedente può ingiungergli l'esecuzione dei servizi aggiuntivi sulla base di detto prezzo e il concessionario è tenuto a provvedervi, fatto salvo l'esercizio della facoltà di impugnazione dinanzi alla competente autorità giudiziaria. In tal caso, si soprassiederà alla stipulazione del contratto di servizio suppletivo di cui al comma precedente, fermo restando l'obbligo del concessionario di eseguire i servizi aggiuntivi così ingiuntile.

9. Nei casi di cui al comma 2, comunque, dovrà essere apportata una revisione del Piano Economico Finanziario contrattuale – che comporterà un aggiornamento del PEF da allegare al contratto suppletivo - sulla base dei criteri sopraesposti, e quindi esclusivamente in riferimento a valutazioni economiche riguardanti i nuovi impianti.

Qualora le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino meno favorevoli delle precedenti per il concessionario la revisione del piano sarà effettuata a suo favore; in caso contrario, la revisione del piano sarà effettuata a favore del concedente.

10. Il Comune si riserva la facoltà di ridurre l'entità degli impianti affidati in gestione, qualora vi siano comprovati motivi di interesse pubblico per un loro diverso utilizzo o per la loro trasformazione o alienazione o per l'affidamento ad altri soggetti. In questo caso il prezzo della concessione sarà rivisto secondo criteri analoghi a quelli stabiliti ai commi 2 e seguenti del presente articolo, tenendo conto dei nuovi fattori di costo e di ricavo. In ogni caso, l'eventuale nuovo prezzo o corrispettivo – ottenuto per revisione degli importi da riconoscere per l'esecuzione dei minori servizi – non può eccedere in meno il 50% del prezzo iniziale della presente concessione.

11. Nel caso di cui al comma precedente, dovrà essere apportata una revisione del Piano Economico Finanziario contrattuale – che comporterà un aggiornamento del PEF da allegare all'atto modificativo -, sulla base dei criteri sopraesposti, e quindi esclusivamente in riferimento a valutazioni economiche riguardanti detti impianti.

Qualora le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino meno favorevoli delle precedenti per il concessionario la revisione del piano sarà effettuata a suo favore; in caso contrario, la revisione del piano sarà effettuata a favore del concedente.

Art. 22) Varianti, addizioni e miglioramenti

1. Nel corso della concessione, il concessionario può proporre, in aggiunta a quanto proposto in sede di gara, eventuali acquisti e/o migliorie per un più corretto e funzionale uso della struttura oggetto della concessione. Nessuna variante, addizione, miglioramento, comunque potranno essere fatti senza preventiva deliberazione approvativa del Comune, o, in subordine, senza preventiva autorizzazione sottoscritta dal responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, anche qualora non comportino nessun onere per l'amministrazione comunale.

2. Eventuali interventi strutturali, intesi come interventi di rilevante portata alle strutture ed apparecchiature, saranno oggetto di ulteriori accordi con l'Amministrazione comunale.

3. Il concessionario potrà provvedere a sue spese all'integrazione delle attrezzature, degli arredi e degli impianti.

4. Il Comune di Colorno potrà ritirare e rilevare a sua insindacabile scelta, i nuovi materiali o le nuove attrezzature che la Concessionaria avrà acquistato a sua discrezione per un più efficiente funzionamento degli impianti, garantendo comunque il mantenimento dei materiali esistenti. Il prezzo dei materiali e/o attrezzature che verranno eventualmente rilevati, sarà stabilito dall'ufficio tecnico comunale in contraddittorio con il Concessionario.

Art. 23) Eventuali lavori strumentali

1. Nel corso della concessione, il concessionario può presentare al Comune concedente proposte di affidamento di ulteriori lavori che risultassero strumentali alla gestione del servizio oggetto del presente capitolato, volti alla realizzazione di nuovi impianti sportivi o all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o rifacimento di quelli esistenti.

2. Alle proposte devono essere acclusi uno studio di fattibilità, una bozza di accordo attuativo, un computo metrico di massima dei lavori da eseguire ed un piano economico-finanziario, asseverato dall'organo di revisione o dal collegio sindacale del concessionario, volto a garantire l'equilibrio tra l'investimento e la connessa gestione.

3. Il piano economico finanziario deve essere redatto, per la residua durata della concessione, in base:

a) quanto alle spese d'investimento, ai costi desunti dal computo metrico estimativo facente parte della proposta, valutati su ogni esercizio in base ai criteri per l'ammortamento degli investimenti degli enti locali ed, al termine della concessione, per il loro valore residuo;

b) quanto alle spese di gestione, prendendo a riferimento le tipologie di fattori di costo e di ricavo di cui all'art. 10, comma 9 del presente capitolato e stimando i costi ed i ricavi con le medesime modalità di cui al precedente art. 20, commi 4 e 5 del presente capitolato.

4. Qualora il piano economico-finanziario non fosse di per sé in equilibrio, il concessionario può prevedere la corresponsione di un prezzo o di un canone annuale, ragguagliati al deficit annuale, a carico del Comune concedente.

5. Il Comune concedente, valutata la congruità del piano economico-finanziario, può approvare la proposta di affidamento formulata dal concessionario, anche preve le modificazioni ed integrazioni che ritenesse di farvi apportare in esito all'istruttoria all'uopo condotta.

6. Il provvedimento di approvazione della proposta del concessionario, emanato dal Comune concedente nelle forme previste dal proprio ordinamento, deve recepire il relativo piano economico-finanziario, lo studio di fattibilità e lo schema di accordo per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori strumentali alla gestione del servizio.

Art. 24) Tracciabilità dei flussi finanziari

1. La ditta fornitrice, come sopra rappresentata:

a) assume gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. (codice CIG.....);

b) si impegna altresì a che i medesimi obblighi di "tracciabilità", siano rispettati anche dagli eventuali subappaltatori o sub-contraenti della "filiera delle imprese" cui si rivolgerà per l'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto, prevedendo apposita clausola nei relativi contratti (la mancata previsione dell'apposita clausola comporta la nullità assoluta del relativo contratto);

c) si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Parma, della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

d) si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva) ai sensi dell'art. 3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm. ove l'Ente provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;

e) prende atto che:

- il mancato utilizzo per due volte del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, costituisce causa di risoluzione del contratto;

- nel caso di "cessione dei crediti", i cessionari sono tenuto ad indicare il CIG nei pagamenti all'appaltatore o contraente o subappaltatori o sub contraenti e gli

stessi potranno avvenire soltanto attraverso bonifico bancario o postale sul "conto corrente dedicato";

-si applicano altresì le sanzioni previste all'art. 6 della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm.;

Art. 25) Controlli.

1. Il Comune si riserva ogni più ampio intervento di controllo sull'andamento e sull'esercizio della concessione in vista delle finalità di pubblico interesse che con essa si intende precipuamente perseguire. La vigilanza e il controllo del Comune potranno esplicarsi attraverso ispezioni di ordine tecnico-amministrativo ed igienico-sanitario, mediante propri funzionari appositamente delegati allo scopo.

Art. 26) Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato e nelle clausole di gara, trovano applicazione le norme vigenti nelle materie che ne costituiscono l'oggetto.